



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 5 / 2022

DEL 14/01/2022

OGGETTO: OPERE DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI COMUNICAZIONE TRA I COMUNI DI INDUNO OLONA E ARCISATE - INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA (CONTRATTO CON MODIFICA) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GIUSEPPE AMBROSETTI, ING. CLARA AMBROSETTI, GEOM. CLAUDIO COLOMBO DI VARESE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- l'intervento di RFI, ovvero il raddoppio dei binari e l'interramento dell'intero percorso previsto sul territorio di Induno Olona, nell'ambito dei lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate – Stabio, hanno restituito ampie superfici da valorizzare e storicizzare attraverso il recupero e la nuova realizzazione di percorsi ciclopedonali per una mobilità ecosostenibile.;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 3 marzo 2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento di realizzazione di tratto di pista ciclopedonale di comunicazione tra i comuni di Induno Olona e Arcisate per un importo complessivo pari a Euro 250.000,00, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 19/03/2020 ad oggetto "Adozione programma triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020";

- l'opera pubblica è finanziata per il 50% a termine dell' "Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Induno Olona e Comune di Arcisate per la realizzazione di interventi di compensazione ambientale conseguenti al completamento della ferrovia Mendrisio – Varese"; e che bisogna rendicontare alla Regione Lombardia secondo l'accordo approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/03/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 392/2020 del 28/12/2020 con la quale si affidava l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione dei lavori e contabilità redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori realizzazione di tratto di pista ciclopedonale di comunicazione tra i comuni di Induno Olona e Arcisate allo Studio Tecnico Associato ing. Giuseppe Ambrosetti, Ing. Clara Ambrosetti, Geom. Claudio Colombo, con sede a Varese in via Robbioni n. 17 per un importo di euro 18.583,32 (sconto del 22,5%) oltre oneri previdenziali ed IVA;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla redazione di una perizia suppletiva (contratto con modifica) per la realizzazione di maggiori e diversi lavori nell'ambito delle realizzande opere di costruzione di tratto di pista ciclopedonale di comunicazione tra i comuni di Induno Olona e Arcisate;

VISTA la nota mail del 13/01/2021 dello Studio Tecnico Associato che prevede una spesa, per la redazione della perizia suppletiva (contratto con modifica) l'importo di € 2.581,02 oltre IVA e oneri previdenziali per complessivi € 3.274,80;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2, lettera a) quanto segue:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

VISTO l'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce al comma 1:

Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché della direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: omissis...

d) dai soggetti di cui all'art. 46.

VISTO l'art. 31, comma 8, del D.L. gs 50/2016 che stabilisce quanto segue:

"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a). L'affidamento non può avvalersi del subappalto. Fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista;

ACQUISITO il curriculum professionale dello studio suindicato;

DATO ATTO che per il servizio in esame è stato acquisito il codice CIG n. Z782EF0FDF;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'incarico in oggetto, pari a euro 3.274,80 trova copertura finanziaria all'interno del QTE di progetto e quindi nel bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la vigente normativa di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato ed integrato dal Decreto Correttivo 19 aprile 2017, n. 56 e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di affidare la redazione della perizia suppletiva (contratto con modifica) dei lavori realizzazione di tratto di pista ciclopedonale di comunicazione tra i comuni di Induno Olona e Arcisate allo Studio Tecnico Associato ing. Giuseppe Ambrosetti, Ing. Clara Ambrosetti, Geom. Claudio Colombo, con sede a Varese in via Robbioni n. 17;

di dare atto che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, i dati sono i seguenti:

- CIG: Z782EF0FDF.

- Soggetto Creditore: Studio Tecnico Associato ing. Giuseppe Ambrosetti, Ing. Clara Ambrosetti, Geom. Claudio Colombo, con sede a Varese in via Robbioni n. 17;

- Importo affidamento: € 3.274,80 (euro 2.581,02 oltre oneri previdenziali e IVA AL 22%);

di impegnare la somma necessaria a far fronte al suddetto incarico professionale, quantificata in complessivi € 3.274,80 che trova copertura all'interno del QTE di progetto e quindi nel bilancio corrente;

di dare atto che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che la spesa di cui presente atto non è soggetta ai limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che pertanto i pagamenti relativi dovranno essere individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2 lett. I-bis) del citato D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z782EF0FDF

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 14/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)